

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

SCADENZIARIO MENSILE MESE DI FEBBRAIO 2010

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le principali novità introdotte dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 12 marzo 2009 soffermandosi sui requisiti dimensionali richiesti per avvalersi della possibilità di comunicare telematicamente i corrispettivi. Il documento di prassi precisa che possono aderire alla facoltà di trasmissione telematica dei corrispettivi, e quindi essere esonerati dall'emissione degli scontrini/ricevute fiscali, anche le aziende che effettuano prestazioni di servizi, a condizione che siano rispettati i requisiti dimensionali e la pluralità di punti vendita. Per quanto riguarda tempi e modalità di invio delle informazioni, le Entrate ricordano che le comunicazioni vanno inviate con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Se il giorno 15 coincide con un sabato, una domenica o un giorno festivo, la trasmissione dei dati slitta al primo giorno lavorativo successivo. Si rammenta, inoltre, che il flusso di dati attivato dalle aziende che operano nel settore della grande distribuzione organizzata deve essere continuo: non è possibile, cioè, trasmettere il file con i corrispettivi incassati in un mese se prima non si è inviato quello relativo al mese precedente. Infine, la Circolare puntualizza che i contribuenti dovranno comunicare al Fisco l'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri, al lordo dell'imposta, suddividendoli a seconda del regime Iva applicato.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.2/10)

REDDITO DI IMPRESA

Contributi in conto impianti detassati per le aziende agrituristiche in regime di impresa

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi erogati alle imprese agrituristiche sulla base dei Piani Regionali di Sviluppo rurale sono considerati contributi in conto impianti e non contributi in conto capitale. Tale precisazione rileva in merito all'imponibilità del contributo: infatti, i contributi in conto capitale, cioè senza un vincolo preciso per il loro utilizzo, concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti negli esercizi successivi ma non oltre il quarto. I contributi in conto impianti, invece, sono erogati in funzione di specifici investimenti da effettuarsi secondo le regole stabilite dall'ente erogatore e vanno computati a diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui si riferiscono. Il parere di prassi ha effetto solo per le imprese agrituristiche che determinano il reddito in modo analitico, in quanto per gli imprenditori che determinano il reddito in misura forfetaria ai sensi dell'art.5 della L. n.413/91 il contributo ricevuto è sempre fiscalmente irrilevante.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.2/10)

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

CONTRATTI

Notai e associazioni dei consumatori: vademecum sugli immobili da costruire

Il Consiglio nazionale del notariato, in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori, ha redatto una guida sulle tutele a favore del promissario acquirente di immobili da costruire, introdotte dal D.Lgs. n.122/05. In particolare, nel documento vengono esaminati: i presupposti di applicazione della disciplina di tutela; la garanzia fideiussoria e le criticità e possibili forme di elusione; il contenuto del contratto preliminare e la polizza assicurativa indennitaria. La guida è disponibile sul sito web

http://www.notariato.it/Notariato/StaticFiles/guida_in%20costruzione.pdf.

(Consiglio nazionale del notariato, Guida, febbraio 2010)

CATASTO

Variazioni colturali: aggiornamento della banca dati del catasto terreni

L'Agenzia del Territorio ha reso noto l'elenco dei Comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati del catasto terreni (variazioni delle qualità di coltura e dei relativi redditi), eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2009, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni interessate dall'aggiornamento con i relativi dati censuari sono consultabili presso ciascun comune interessato, presso le sedi degli Uffici provinciale dell'Agenzia del Territorio e sul sito web <http://www.agenziaterritorio.gov.it/?id=1372>. I ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine del 29 aprile 2010 innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

(Agenzia del Territorio, Comunicato, G.U. n.302 del 30/12/09)

AGEVOLAZIONI

Incentivi alle imprese che promuovono all'estero prodotti agricoli di qualità

Il Ministero delle Finanze ha definito le modalità operative del credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, a favore delle imprese che effettuano negli Stati membri o nei Paesi terzi investimenti finalizzati a incentivare l'acquisto di prodotti agricoli di qualità (ai sensi della L. n.296/06). L'agevolazione interessa le imprese che producono determinati prodotti agroalimentari, (allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea) e le piccole e medie imprese, anche se costituite in forma cooperativa, riunite in consorzi, che producono prodotti non compresi nel suddetto allegato. Spetta, inoltre, alle imprese, diverse dalle piccole e medie, anche organizzate in cooperative agricole, che producono beni non inclusi nell'allegato I. Sono agevolabili gli investimenti in campagne pubblicitarie e l'allestimento di fiere. Per fruire del credito d'imposta, le iniziative devono essere realizzate in altri Stati membri o Paesi terzi.

(Ministero delle Finanze, Decreto 24/07/09, G.U. n.3 del 05/01/10)

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI DICEMBRE 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,8. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,0%. Il coefficiente di rivalutazione, per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2008, per il mese di novembre è pari a 1,02224907.

(Istat, Comunicato, 15/01/10)

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

Rimborsi Iva attraverso il meccanismo della compensazione fiscale

L'Iva corrisposta dai contribuenti sugli importi dovuti ai Comuni a titolo di Tariffa di igiene ambientale sarà rimborsata attraverso il meccanismo della compensazione fiscale, una volta emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che definirà le modalità con cui procedere. A fornire tali precisazioni è il sottosegretario all'Economia, Molgora, chiarendo che è in corso di predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate, una norma che consenta di risolvere la questione sorta in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.238/09, che ha dichiarato la natura tributaria della Tia e la conseguente estraneità della stessa all'ambito di applicazione dell'Iva.

(Interrogazione parlamentare, n.5-02425, 03/02/10)

DOGANE

Lotta alla contraffazione: istruzioni per la trasmissione delle istanze di tutela

Al fine di assicurare maggior efficacia ed efficienza nella lotta alla contraffazione e di semplificare i procedimenti amministrativi, dal prossimo 1° marzo 2010 sarà operativa, nell'ambito del progetto Falstaff, la procedura telematica per la trasmissione *on-line* delle istanze di tutela da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale. L'Agenzia delle Dogane ricorda che Falstaff riceve i dati multimediali forniti dalle aziende a corredo delle istanze di tutela e li rende disponibili, in tempo reale, ai funzionari doganali per riconoscere i prodotti contraffatti e per individuare i prodotti non conformi agli standard di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.

(Agenzia delle Dogane, Nota n.169333, 04/02/10)

CONTENZIOSO

Diritto all'assegnazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Chi ha maturato il diritto all'assegnazione del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo lo conserva anche se ha ricevuto il diniego per usufruire dell'agevolazione, in seguito all'inoltro del formulario "Frs". L'autorizzazione richiesta al centro operativo di Pescara, infatti, in questi casi, serve solo a stabilire la scansione temporale delle compensazioni in funzione delle risorse

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

disponibili, per come evidenziate nei provvedimenti di legge (primo fra tutti, l'art.29 del D.L. n.185/08). È il principio che si ricava da tre pronunce della Commissione tributaria provinciale di Pescara, commentate sulla stampa specializzata, che forniscono un'interpretazione di alcuni passaggi ancora controversi della norma che ha imposto il *click day*.

(Commissione tributaria provinciale Pescara, Sentenze, 28/01/10)

INPS GESTIONE SEPARATA

Dal 1° gennaio 2010 aumento dell'aliquota contributiva

L'Inps ha comunicato le nuove aliquote da applicare agli iscritti alla Gestione Separata, per l'anno 2010:

- ▶ 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- ▶ 17% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Per l'anno 2010 il massimale di reddito è fissato in €92.147 e il minimale per l'accredito contributivo è pari ad €14.334.

(Inps, Circolare n.13, 02/02/10)

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Con estremo ritardo, la circolare n.1/E/10 dell'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i necessari chiarimenti al fine di consentire ai contribuenti la corretta applicazione delle nuove regole in tema di compensazione "orizzontale" dei crediti Iva che eccedono determinati importi.

A questi chiarimenti ufficiali hanno fatto seguito altre precisazioni pervenute da esponenti dell'Agenzia Entrate in occasione delle recenti manifestazioni organizzate da Italia Oggi lo scorso 22 gennaio 2010 e dal Sole 24-Ore (Telefisco2010 del 27 gennaio 2010). Si osserva che molte risposte fornite in occasione dei citati eventi sono in linea con i contenuti della C.M. n.1/E/10 e, pertanto, si darà conto solo di quei chiarimenti che non hanno ancora avuto una conferma ufficiale.

Le nuove regole in sintesi

Crediti Interessati	<ul style="list-style-type: none">▶ Credito Iva annuale;▶ Credito Iva trimestrale (modello TR).
Limiti Compensazione	Per importi eccedenti €10.000, la compensazione richiede la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR).
Visto di conformità per credito annuale	Per importi eccedenti €15.000, la compensazione richiede, oltre alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale, anche l'apposizione sulla dichiarazione stessa del visto di conformità da parte di soggetto abilitato.
Momento di utilizzo	Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.
Modalità di effettuazione compensazioni	Le compensazioni che seguono le nuove regole dovranno essere eseguite obbligatoriamente per i canali ufficiali dell'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline).
Dichiarazione Annuale	Per soggetti con credito da compensare o da rimborsare, di qualunque importo, è possibile presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma (non unificata), a decorrere dal 1° febbraio.

Si forniscono, in forma di rappresentazione schematica, le principali indicazioni necessarie alla corretta applicazione di questa disciplina, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2010.

I chiarimenti ufficiali della C.M. n.1/E/10

irrelevanza delle compensazioni verticali (c.d. Iva da Iva)	le compensazioni "verticali" o "interne" - effettuate anche utilizzando il modello in F24 - non concorrono al "tetto" di €10.000, né a quello di €15.000 ai fini dell'apposizione del visto di conformità. Il loro utilizzo, quindi, è assolutamente libero e non rileva ai fini dell'applicazione delle nuove regole;
natura dei limiti	le nuove regole si applicano solo alle compensazioni che eccedono l'importo di €10.000 o €15.000. I primi 10.000 o 15000 euro, quindi,

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

	possono essere liberamente utilizzati con le vecchie regole;
due distinti <i>plafond</i> per credito annuale e crediti trimestrali	Il "tetto" di €10.000 è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
	tale limite, quindi, viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale);
credito annuale 2008 e crediti trimestrali anno 2009	il credito Iva relativo all'anno 2008 (risultante dal modello di dichiarazione Iva 2009) ed i crediti dei primi tre trimestri relativi all'anno 2009 (modelli TR presentati nel 2009) potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione con le vecchie regole anche nel corso dell'anno 2010 fino alla presentazione della dichiarazione annuale;
	tali crediti, se fatti confluire nella dichiarazione Iva 2010, si rigenerano in credito Iva relativo all'anno 2009 che quindi sconta l'applicazione delle nuove regole.

I chiarimenti ufficiosi della videoconferenza di Italia oggi

visto di conformità: professionisti che si avvalgono di società di servizi	<ul style="list-style-type: none">▶ Il professionista che appone il visto deve possedere la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi;▶ in caso di più di 2 soci, i professionisti che detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi devono essere abilitati al rilascio del visto;▶ la maggioranza assoluta del capitale sociale deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino al rilascio del visto.
--	---

I chiarimenti ufficiosi di Telefisco 2010

Procedure concorsuali	anche curatori e commissari liquidatori devono rispettare le nuove disposizioni previste in tema di compensazione dei crediti Iva.
Obbligo di unificazione	sono obbligati ad unificare e, quindi, non possono presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma i contribuenti a debito ma anche i contribuenti che presentano un saldo Iva pari a zero (tipicamente i contribuenti con liquidazione mensile che non hanno modifiche alla detrazione in dichiarazione).
Credito annuale rilevante	in caso di rettifica della detrazione o determinazione definitiva del pro-rata, il credito Iva utilizzabile in compensazione è quello risultante dalla dichiarazione e non quello dell'ultima liquidazione. Quindi, rileva il credito che emerge dal quadro VX o RX della dichiarazione Iva o del modello Unico.
Polizze assicurative	Ai fini della disciplina del visto di conformità, nella polizza assicurativa degli studi

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

degli studi associati	associati va esplicitamente indicato il professionista abilitato ed il massimale va adeguato al numero di visti indipendentemente dal numero dei professionisti associati.
Controlli per il rilascio del visto di conformità	nella <i>check list</i> dei controlli per il rilascio del visto va sempre indicata la causa che ha generato il credito, anche se non rientra tra quelle esemplificate nella C.M. n.1/E/10.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

Dal 1° gennaio 2010, pur in assenza della formale entrata in vigore di queste disposizioni (il Decreto Legislativo di recepimento non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), si applicano le nuove regole introdotte dalla Direttiva Comunitaria n.8/08, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi nei rapporti con l'estero.

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.58/E/09, ha in ogni caso ribadito la decorrenza dell'entrata in vigore delle nuove regole (1° gennaio), in attesa dell'approvazione del provvedimento definitivo, e fornito chiarimenti sui contenuti della nuova disciplina, da ritenersi già applicabile in ambito nazionale.

Tipo servizio prestato	Fino al 2009	Dal 1° gennaio 2010
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto di beni in esportazione	In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	Interamente non imponibile art.9
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto intracomunitario di beni	Imponibile al 20%	Imponibile al 20%
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto di beni in esportazione	In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	Interamente non soggetto art.7-ter
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto interamente in Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa italiana servizi accessori a trasporti di beni in esportazione resi in Italia e servizi doganali	Non imponibile	Non imponibile art.9
Impresa italiana fattura a impresa estera (Ue o <i>extra</i> Ue) servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali	Non imponibile	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa <i>extra</i> Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) utilizzati in Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) ovunque utilizzati	Escluso	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa estera manutenzioni su un impianto esistente in Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

Commercialista italiano fattura una consulenza fiscale a un'impresa estera	Escluso	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa estera corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi in Italia	Imponibile 20%	Imponibile 20%
Agente italiano fattura provvigione a impresa Ue per cessione intracomunitaria	Escluso	Non soggetto art.7-ter
Agente italiano fattura provvigione a impresa <i>extra</i> Ue per vendita di beni da Italia a Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter

Tipo servizio ricevuto	Fino al 2009	Dal 1° gennaio 2010
Impresa italiana acquista un trasporto intracomunitario di beni effettuato da un trasportatore Ue	Integrazione fattura estera imponibile 20%	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista un trasporto di beni in esportazione effettuato da trasportatore estero	Autofattura in parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	Autofattura interamente non imponibile
Impresa italiana acquista da impresa estera servizi accessori a trasporti di beni in importazione resi all'estero e servizi doganali	No autofattura (escluso)	Autofattura imponibile 20%, ovvero non imponibile art.9 nei casi previsti
Impresa italiana acquista da una società <i>extra</i> Ue un servizio pubblicitario (inserzione su un giornale) utilizzato <i>extra</i> Ue	No autofattura (escluso)	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista da impresa estera un servizio di riparazione di un impianto esistente all'estero	No autofattura (escluso)	Autofattura imponibile 20%
Impresa estera fattura a impresa italiana corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi all'estero	No autofattura (escluso)	No autofattura (fuori campo art.7-quinques)
Impresa italiana riceve da un avvocato tedesco una prestazione legale	Autofattura imponibile 20%	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana paga provvigioni ad agente estero per vendita di beni all'esportazione	Autofattura non imponibile	Autofattura non imponibile art.9

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

In ordine alla necessità di procedere all'autofattura ai sensi dell'art.17, co.2, del DPR n.633/72, si evidenzia come il Legislatore ha eliminato normativamente la possibilità di applicare il *reverse charge* tramite la più semplice procedura di integrazione della fattura emessa dal fornitore intracomunitario, che rimane espressamente prevista solo nel caso di acquisti di beni.

L'Agenzia delle Entrate, nell'evidente ottica di semplificazione, in una recente risposta (Forum fiscale del 22 gennaio 2010) avrebbe reintrodotto, in via facoltativa, la possibilità di utilizzare il metodo dell'integrazione anche per i servizi, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione.

Nell'attesa, in ogni caso, di vedere ufficializzato questo chiarimento in via ancor più netta, la strada dell'autofattura rimane l'ipotesi che, stante l'impianto normativo, garantisce la correttezza formale dell'adempimento.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2009

Entro il giorno 1 marzo 2010 (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) debbono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2009.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute d'acconto a carico del condominio per contratti di appalto.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

- i dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscrive la certificazione);
- i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le Casse Private di previdenza). Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto;
- l'ammontare delle ritenute operate;
- l'ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata, Enasarco, ecc.);
- il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.

Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

A	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
N	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: ▶ nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

	▶ in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
O	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
Q	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
T	provvigioni corrisposte a mediatore;
U	provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
W	corrispettivi erogati da condomini, nel 2009, per prestazioni relative a contratti d'appalto.

Vale anche la pena di precisare che:

- ➔ in relazione ai compensi erogati agli **sportivi dilettanti**, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad €7.500,00 ai sensi dell'art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;
- ➔ per memoria, è opportuno certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i **regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative** di cui all'art.13 della L. n.388/00, in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- ➔ sempre per memoria, nel caso di erogazione di compensi di **lavoro autonomo a ricercatori residenti all'estero** di cui al D.L. n.185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2009

Entro il giorno **1 marzo 2010** (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) debbono essere rilasciate le certificazioni attestanti l'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Il medesimo adempimento deve essere rispettato dai soggetti, anche diversi dalle società di capitali, che hanno corrisposto remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto.

Le **somme da certificare possono essere pertanto ricondotte:**

- alla distribuzione di riserve di utili, anche se relative a società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (le somme non concorrono alla formazione del reddito dei percipienti);
- alla distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1, del Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- all'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.
- all'erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

La **certificazione**, invece, **non deve essere rilasciata:**

in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR n.600/73;

il caso più frequente è quello dei dividendi erogati ai titolari di partecipazioni non qualificate;

in relazione agli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 del D.Lgs. n.461/97.

Infine, la **certificazione può essere rilasciata** ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le somme pagate in Italia.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

Oggetto della certificazione sono esclusivamente le somme materialmente pagate nel corso del 2009; in particolare relazione ai dividendi (ma il concetto è di natura generale), è opportuno notare che lo schema di certificazione riporta la distinzione tra:

utili formati sino al periodo in corso al 31.12.07

e utili formati successivamente.

Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, **dal 40 al 49,72%**, in connessione con la modifica dell'aliquota Ires.

È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2009 sul sito <http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+domande/CUPE+2010/>

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

IRAP 2010 - POSSIBILE OPZIONE PER I SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITÀ ORDINARIA

La presente informativa interessa esclusivamente le società di persone e le ditte individuali in regime di contabilità ordinaria

La Finanziaria 2008 ha profondamente innovato le regole per la determinazione della base imponibile Irap a decorrere dal periodo d'imposta 2008, creando due distinte regole:

le società di capitali

determinano la base di calcolo assumendo le risultanze delle scritture contabili, quindi senza considerare eventuali regole dettate dal Tuir per la determinazione dell'imponibile delle imposte dirette;

i soggetti Irpef (società di persone e ditte individuali), invece,

mantengono sostanzialmente il precedente criterio (salvo poche modifiche), consistente nella somma algebrica di determinate voci, così come rilevanti ai fini delle imposte dirette.

Tale impostazione può creare, evidentemente, dei disallineamenti fiscali tra l'uno e l'altro metodo.

Per evitare disparità, è stato previsto che **i soggetti Irpef che adottano il regime di contabilità ordinaria** (quindi sono esclusi i soggetti in contabilità semplificata) possano optare per l'applicazione del regime proprio delle società di capitali, se ritenuto maggiormente conveniente.

Tale opzione:

- ⇒ vincola il contribuente per un triennio;
- ⇒ in relazione al periodo 2010-2012 deve essere manifestata mediante invio di una comunicazione telematica entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta, quindi entro il prossimo **2 marzo 2010**.

Si deve però segnalare che le interpretazioni fornite dall'Amministrazione in merito alle modalità applicative dell'Irap per le società di capitali (con riferimento al concetto di inerenza dei costi) in realtà rendono poco vantaggiosa tale opzione, anche alla luce del fatto che le plusvalenze patrimoniali diverranno imponibili a seguito di opzione.

In estrema sintesi, salvo che non vi siano importi molto significativi di costi non deducibili per cui potrebbe essere plausibile rischiare l'opzione (nel qual caso potrà essere valutata questa opportunità), lo Studio consiglia di rimanere nel regime naturale, senza esercitare l'opzione.

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO

Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine di **venerdì 16 marzo 2010**. Tale tassa è stata introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono detti registri e, in alcuni casi, necessaria l'apposizione della marca da bollo, non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso.

Detta bollatura iniziale è stata sostituita da un versamento (deducibile ai fini delle imposte) forfetario da effettuarsi una *tantum* ciascun anno a carico delle società di capitali di importo pari a:

€ 309,87



per la generalità delle società;

€ 516,46



per le società con capitale al 1 gennaio 2010 sia superiore a €516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla camera di commercio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2010.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché 14,62) da applicare sulle pagine dei registri.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2010. La compilazione riguarda la sezione "erario". Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

ENTRO IL 31/03/10 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2009 **entro il prossimo 31 marzo 2010**, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2009.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.

L'invio telematico del modello IRE entro il 31 marzo 2010

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per:

- ▶ interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- ▶ interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- ▶ interventi di installazione di pannelli solari;
- ▶ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il [modello](#) da compilare e il [software](#) per effettuare l'invio telematico dei dati.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta

La comunicazione va inviata relativamente alle spese sostenute nel 2009 per lavori che proseguono oltre il 31 dicembre 2009. Se le spese sono sostenute da più di un proprietario o detentore dell'immobile oggetto di intervento, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.

La comunicazione non va, invece, inviata nei seguenti casi:

- ▶ qualora i lavori iniziati nel 2009 o in anni precedenti e proseguiti nel 2010 non abbiano avuto il sostenimento di spese nel corso dell'anno solare 2009;
- ▶ qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2009;
- ▶ qualora i lavori siano iniziati in anni precedenti al 2009 e conclusi nel periodo d'imposta 2009.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. La scadenza dell'invio telematico, per tali soggetti, coincide con il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it


COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2010 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2010 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2011 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011.

Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il [sito web](#), dei dati relativi agli interventi realizzati.

Il divieto di cumulo della detrazione del 55% con altri contributi comunitari, regionali o locali

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente con la R.M. n.3/10 sulla compatibilità della detrazione del 55% con specifici contributi per i medesimi interventi disposti da Regioni, Province e Comuni.



Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che la detrazione del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione attivati dallo Stato.

Pertanto, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, dovrà scegliere se beneficiare della detrazione ai fini Irpef/Ires ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA


01748660048

CREDITO D'IMPOSTA PER L'INSTALLAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

Le Legge finanziaria per l'anno 2008 ha previsto, con l'obiettivo di prevenire furti ed altri atti illeciti, un credito d'imposta (utilizzabile in compensazione nel modello F24) pari all'80% delle spese sostenute nel triennio 2008-2009-2010 per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, tra cui:

- ▶ telecamere di videosorveglianza;
- ▶ sistemi di allarme;
- ▶ inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza;
- ▶ casseforti e cassette di sicurezza;
- ▶ macchinette antifalsari;
- ▶ sistemi di pagamento con moneta elettronica (terminali per carte di credito).

Il credito d'imposta non può essere cumulato con altre misure di aiuti di stato sugli stessi costi ammissibili o con altri sostegni "de minimis" se il cumulo supera la soglia massima di €200.000 nell'arco di tre esercizi. L'agevolazione è concessa esclusivamente per la prima installazione nel luogo di esercizio dell'attività a:



Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche le farmacie e gli impianti di distribuzione automatica di carburante. Sono, invece, esclusi le imprese che vendono beni dalle stesse prodotti e gli agenti di commercio.

Le istanze devono essere presentate compilando il modello IMS, inviando i dati telematicamente mediante il *software* "CREDITOSICUREZZA" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Sono richiesti gli estremi della documentazione attestante l'effettività delle spese agevolabili (fattura o costo sostenuto dal concedente in caso di acquisto con contratto di *leasing*).

L'accoglimento o il diniego dell'incentivo avverrà sempre in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Le istanze possono essere presentate dal 2 febbraio 2010 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Qualora sia già stata presentata un'istanza negli anni precedenti

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

(2008 o 2009), sono agevolabili le nuove spese sostenute nel limite della capienza delle soglie massime previste

ESEMPIO

Per esempio una PMI che ha fruito di un credito di €2.000 per una spesa sostenuta nel 2008 potrà chiedere un nuovo credito d'imposta fino all'importo di €1.000 per spese agevolabili sostenute nel 2010.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DEL DURC

Che cos'è il Durc

Il Documento Unico di Regolarità è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa, sotto il profilo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti:

- ➔ dell'Inps;
- ➔ dell'Inail;
- ➔ della Cassa Edile (per le imprese appartenenti a tale settore di attività);
- ➔ degli altri gestori di forme di contribuzione e assicurazione obbligatoria.

Soggetti interessati

In linea generale, il Durc è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi (anche privi di dipendenti) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia, ivi compresi i datori di lavoro pubblici.

Col passare del tempo, tuttavia, in virtù dell'efficacia e del favorevole impatto che sta dimostrando come strumento di contrasto al lavoro nero ed irregolare e di sostegno alla competitività delle imprese regolari, si assiste ad una graduale estensione del relativo campo di applicazione.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	
Campo di applicazione e normativa di riferimento	Tipologie di attività per le quali è richiesto
Appalti pubblici <ul style="list-style-type: none">▶ art.2, D.L. n.210/02, conv. L. n.266/02;▶ art.38, D.Lgs. n.163/06;▶ art.118, co.6 e 6-bis) D.Lgs. n.163/06 come modificato dall'art.3, co.1, lett.b) e h) del D.Lgs. n.113/07;▶ art.1, D.M. 24/10/07	<ul style="list-style-type: none">▶ Edilizia▶ Opere, Forniture e Servizi▶ Gestione servizi e attività in concessione o convenzione▶ Iscrizione all'albo fornitori▶ Rilascio attestazione SOA
Appalti privati <ul style="list-style-type: none">▶ Art.90, co.9, lett.a) e c), D.Lgs. n.81/08;▶ Art.1, D.M. 24/10/07.	Edilizia <ul style="list-style-type: none">▶ Per verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi▶ Per i lavori soggetti al rilascio di permesso di costruire o D.I.A.
Accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari Art.10, co.7, D.L. n.203/05, conv. L. n.248/05.	Imprese di tutti i settori di attività
Accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari per la realizzazione di investimenti Art.1, co. 553, L. n.266/05 (Finanziaria 2006)	Imprese di tutti i settori di attività

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

Accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e leg. sociale ▶ Art.1, co.1175-1176, L. n.296/06 (Finanziaria 2007) ▶ Art.1, D.M. 24/10/07	Imprese di tutti i settori di attività
Conguaglio dell'indennità di malattia D.M. 28 maggio 2009	Aziende del trasporto pubblico locale
Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche Art.11- <i>bis</i> , L. n.102/09 e s.m.i.	Commercianti ambulanti

Chi rilascia il Durc

Il Durc viene rilasciato dall'Inps; dall'Inail; dalle Casse Edili, nel settore edile; dagli altri enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (es.: Inpdap), previa convenzione con Inps e Inail e dagli enti bilaterali, in via sperimentale e per un periodo di 24 mesi, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, limitatamente, in questo caso, ai soli datori di lavoro che vi aderiscono.


Chi può richiedere il Durc

Il Durc può essere richiesto:

- ➔ dall'impresa interessata, anche attraverso i consulenti del lavoro, i commercialisti e le associazioni di categoria provviste di delega (c.d. intermediari);
- ➔ dalle pubbliche amministrazioni appaltanti;
- ➔ dagli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
- ➔ dalle SOA (società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva).

Al riguardo si fa presente che, dall'inizio del 2009, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di **acquisire d'ufficio** (anche attraverso gli strumenti informatici) il Durc dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Come richiedere il DURC



GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

Condizioni per il rilascio del Durc

Affinché venga emesso un Durc regolare deve contemporaneamente sussistere la regolarità nei confronti di Inps, Inail, Cassa edile (per le imprese appartenenti a tale settore di attività) o eventuali altri istituti che gestiscono le forme di contribuzione obbligatoria (es. Inpdap).

In linea generale, la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- ➔ correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- ➔ corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti;
- ➔ inesistenza di inadempienze in atto.

Con l'entrata in vigore del D.M. 24/10/07, il rilascio del Durc è stato subordinato al rispetto "anche" di alcune norme in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro. Più precisamente, il D.M. individua una serie di violazioni – alcune di natura penale e altre di natura amministrativa - che inibiscono il rilascio del Durc da parte degli organi preposti per predeterminati periodi (da 3 mesi a 2 anni a seconda dell'illecito commesso).

Va tuttavia precisato che l'accertamento di una delle violazioni suddette non pregiudica il rilascio del Durc finalizzato alla partecipazione agli appalti pubblici e privati, ma è volto esclusivamente alla fruizione dei benefici economici e normativi da parte dei datori di lavoro.

Di fatto oggi esistono, quindi, **due tipologie di Durc**:

1	➔ una per gli appalti pubblici e privati ove rileva fundamentalmente la regolarità contributiva;
2	➔ l'altra finalizzata alla fruizione dei benefici economici e normativi, nella quale rileva anche il rispetto, da parte del datore di lavoro, delle norme relative alla sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti.

Modalità di presentazione dell'autocertificazione per godere dei benefici economici e normativi

Chi deve presentarla	Tutti i datori di lavoro (senza eccezione alcuna) appartenenti a qualunque settore di attività che hanno già fruito (a partire dall'1/01/07), che attualmente fruiscono o che fruiranno in futuro delle agevolazioni contributive previste dall'elenco allegato alla Circ. n.5/08 del MLPS.
Dove	Va presentata presso la Direzione provinciale del lavoro (DPL) territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa interessata.
Come	<ul style="list-style-type: none">▶ Va sottoscritta dal legale rappresentante e presentata facendo esclusivamente uso del modello allegato alla circolare ministeriale n.34/08 (in caso d'invio telematico si veda di seguito);▶ È sufficiente presentarla solo una volta con l'obbligo, tuttavia, per il dichiarante di comunicare tempestivamente eventuali "variazioni rilevanti" (vale a dire irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro elencate nella Tab. A, allegata al D.M. 24/10/07) allo stesso ufficio presso il quale è stata depositata la prima autocertificazione;

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

	<ul style="list-style-type: none">▶ Per le imprese in possesso di più matricole Inps è sufficiente presentare un solo modello, a condizione che vengano tuttavia indicati tutti i diversi numeri di matricola (salvo che non abbia un accentramento contributivo);▶ Può essere presentata alternativamente a mano, per raccomandata, via fax o per via telematica;▶ In caso di spedizione (con qualunque mezzo) va accompagnata da una copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante.
Quando	<ul style="list-style-type: none">▶ Per i datori di lavoro che hanno fruito a partire dal 30/12/07 dei benefici, andava presentata entro il 30 aprile 2009;▶ Per i datori di lavoro che non hanno ancora richiesto alcun beneficio contributivo andrà presentata comunque antecedentemente alla prima richiesta del beneficio stesso (es. trasmissione del DM o dell'Emens) fermo restando, in sede di prima applicazione, il termine indicato del 30 aprile 2009.
Cosa sostituisce	Non sono più dovuti né l'invio all'Inps del Modello cod.SC37, né l'invio dell'autocertificazione all'Inail richiesta in occasione dell'autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 MAT.

L'invio telematico

Nel caso si opti per l'invio telematico dell'autocertificazione, ferme restando le altre modalità sopra indicate, occorrerà procedere osservando le seguenti indicazioni:

- è necessario, prima di tutto, scaricare il modello direttamente dal sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it e salvarlo sul proprio computer. Il documento andrà compilato in tutti i relativi campi e andrà apposta la firma digitale certificata da uno degli organismi elencati dal CNIPA;
- nell'oggetto della mail bisognerà, inoltre, indicare la DPL territorialmente competente a ricevere la dichiarazione, di modo che il file così trasmesso sul sistema ministeriale centrale, venga successivamente smistato all'ufficio periferico competente per territorio;
- la procedura dovrà essere completata con l'invio del file così predisposto (per e-mail o Pec) all'indirizzo di posta elettronica: AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it;
- al messaggio di posta suddetto dovrà essere, infine, allegata la scansione di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

La trasmissione dell'autocertificazione con le suindicate modalità equivale alla trasmissione in formato cartaceo tradizionale e non necessita, pertanto, di ulteriori passaggi.

I benefici a cui si accede

I benefici normativi e contributivi, la cui fruizione resta preclusa in mancanza del Durc regolare, sono individuati da una tabella (avente carattere esemplificativo e non esaustivo) allegata alla circolare del Ministero del Lavoro n.5/08, classificazione alla quale fa a sua volta esplicito rinvio anche la circolare Inps n.51/08. In linea generale:

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

per benefici contributivi

devono intendersi “*quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo*”. Non rientrano in questa nozione, pertanto, quei regimi di sottocontribuzione che caratterizzano interi settori (es. agricoltura), territori (es. zone montane o zone a declino industriale), ovvero speciali tipologie contrattuali che godono di un’aliquota contributiva “speciale” prevista per legge (es. apprendistato).

I benefici normativi

sono, invece, “*quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale*”. Rientrano, quindi, in quest’ultima categoria le agevolazioni fiscali, i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa vigente connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro (es. cuneo fiscale, credito d’imposta per nuove assunzioni effettuate in determinati ambiti settoriali o territoriali).

La validità del Durc

- ▶ Per gli appalti privati in edilizia il Durc ha validità trimestrale;
- ▶ Per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e per i finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile;
- ▶ Negli altri casi, pur avendo il Durc validità mensile, esso è tuttavia legato alla specifica normativa di riferimento e quindi:
 - Appalti pubblici, la validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);
 - Attestazione SOA e iscrizione all’Albo Fornitori, allo specifico motivo della richiesta.

La validità decorre dalla data di rilascio del documento stesso.

Conseguenze della mancata regolarità contributiva attestata tramite il Durc

Nel caso di un Durc negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell’impresa nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l’impresa:

- ⇒ nei lavori pubblici:
 - ▶ perderà l’aggiudicazione dell’appalto (o, se già assegnato, lo stesso verrà revocato);
 - ▶ non potrà stipulare alcun contratto di appalto o subappalto;
 - ▶ non avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) o delle liquidazioni finali (SFL);
- ⇒ nei lavori privati in edilizia potrà conseguire, invece, la sospensione del titolo abilitativo connesso al permesso di costruire o alle DIA;
- ⇒ non avrà l’attestazione da parte delle SOA;
- ⇒ decadrà dai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e dai finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 febbraio al 15 marzo 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZE PARTICOLARI	
28 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Dichiarazione annuale Iva – compensazione crediti Iva 16 marzo I soggetti che hanno maturato nel corso del 2009 un credito annuale Iva superiore a 10.000 e che intendono utilizzarlo in compensazione orizzontale con altri tributi a partire dal prossimo 16 marzo 2010 devono presentare telematicamente la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio 2010.▪ Scudo fiscale - imposta straordinaria 6% Presentazione, agli intermediari finanziari abilitati, della dichiarazione di emersione delle attività detenute illecitamente all'estero con pagamento dell'imposta straordinaria del 6% (codici tributo 8107 sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e sulle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate).
SCADENZE FISSE	
15 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.▪ Fatturazione differita Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
16 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamenti Iva Scade il 16 febbraio, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio 2010 (codice tributo 6001).
16 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamento delle ritenute e dei contributi Inps Scade sempre il 16 febbraio 2010 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di gennaio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre il **16 febbraio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **16 febbraio** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo **1019** per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef, e **1020** per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 febbraio** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

▪ **Versamenti Inps per artigiani e commercianti**

Scade il **16 febbraio** il termine per i versamenti relativi alla **IV rata del contributo fisso IVS** dovuto all'Inps per il 2009 da parte di artigiani e commercianti.

▪ **Autoliquidazione Inail**

Scade il **16 febbraio** il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2009 e all'acconto 2010. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Entro il 16 febbraio deve essere presentata anche la denuncia delle retribuzioni su modello cartaceo da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento. La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può, invece, essere presentata entro il 16 marzo.

17
Febbraio

▪ **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi scadenza il 18 gennaio con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

20
Febbraio

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010**

Per il **20 febbraio 2010** è previsto il termine di scadenza per la trasmissione degli elenchi Intrastat per le operazioni relative al mese di gennaio 2010.

Il citato termine, comunque, potrebbe essere anche fatto slittare al 25 febbraio. Tale previsione non risulta comunque ancora ufficiale, non essendo stato emanato al momento l'apposito Decreto del Ministero dell'economia. Sulla specifica questione

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

	<p><i>si ricorda che il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane stanno mettendo a punto dei provvedimenti amministrativi al fine di concedere una proroga agli operatori per quanto riguarda l'obbligo di invio telematico dei nuovi modelli Intrastat, che pertanto entrerebbe in vigore solamente a partire dal 30 aprile 2010.</i></p>
20 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade il 20 febbraio 2010 anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.▪ Versamento contributi Enasarco Scade il 20 febbraio il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2009, relativi agli agenti e rappresentanti.
28 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Comunicazione annuale dati Iva anno 2009 Invio telematico della Comunicazione annuale dati Iva per l'anno 2009.▪ Sostituti d'imposta – consegna CUD Scade il 28 febbraio 2010 il termine per la consegna del CUD da parte dei datori di lavoro per certificare i compensi corrisposti (redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente) e le ritenute effettuate nel corso del 2009. Entro il medesimo termine i sostituti d'imposta devono, inoltre, consegnare le certificazioni delle ritenute operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di provvigioni o commissioni. I soggetti Ires, infine, consegnano ai percettori di utili, e somme equiparate, l'apposita certificazione con riferimento alle somme corrisposte nel 2009.▪ Presentazione del modello EMens Trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.▪ Opzione Irap per i soggetti Irpef Termine per l'invio telematico, da parte di imprese individuali e società di persone, della comunicazione per l'opzione della determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali. L'opzione è irrevocabile per un triennio e vale dunque per gli anni dal 2010 al 2012. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altro triennio salva la possibilità di opzione del valore della produzione secondo le regole ordinarie.
2 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.02.10. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro la prima volta in data 18/12/06. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzioni, deve obbligatoriamente

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

	essere utilizzato il canale telematico.
15 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.▪ Fatturazione differita Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI